

Comunicazione propria disponibilità come scrutatore/presidente di seggio alle imminenti consultazioni elettorali/referendarie

**Al Sig. Sindaco
del Comune di Segrate
ufficio.elettorale@comune.segrate.mi.it**

Il/La sottoscritt _____

nat _____ a _____ il _____

residente a **SEGRATE** in via _____ n. _____

email_____ tel_____ cel_____

in possesso di titolo di studio_____

comunica

la propria disponibilità nelle imminenti consultazioni elettorali/referendarie come (*segnare l'opzione che interessa*):

- Scrutatore** per il seggio ordinario/speciale
consapevole che la convocazione da parte dell'ufficio Elettorale possa avvenire anche il giorno antecedente la data delle consultazioni o addirittura il giorno stesso di apertura delle votazioni
- Presidente** per il seggio ordinario/speciale
consapevole che la disponibilità potrà essere presa in considerazione solo per le sostituzioni di emergenza di Presidenti nominati dalla Corte d'Appello ma impossibilitati ad accettare l'incarico anche il giorno antecedente la data delle consultazioni o addirittura il giorno stesso di apertura delle votazioni

A tal scopo, sotto la propria personale responsabilità, dichiara:

1. di avere assolto gli obblighi scolastici;
2. di non appartenere ad una delle categorie elencate all'articolo 38 del T.U. n. 361/1957 per la elezione della Camera dei Deputati e all'articolo 23 del T.U. n. 570/1960 per la elezione degli organi dell'Amministrazione comunale. (vedi retro)

Allega copia di documento d'identità

NOTA BENE

La presente comunicazione non comporta l'iscrizione nell'Albo degli scrutatori o dei presidenti di seggio. La richiesta di iscrizione all'Albo deve essere effettuata su apposita modulistica da richiedere allo Sportello S@C o scaricabile dal sito del Comune (www.comune.segrate.mi.it).

Segrate li _____

(firma del dichiarante)

D.P.R. n. 361/1957:

«Art. 38. - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di Ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, abbiano superato il settantesimo anno di età; b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; c) gli appartenenti a Forze Armate in servizio; d) i medici provinciali, gli Ufficiali sanitari ed i medici condotti; e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione».

"Art. 119 -1- in occasione di tutte le consultazioni elettorali disciplinate da leggi della Repubblica o delle Regioni, coloro che adempiono funzioni presso gli uffici elettorali, ivi compresi i rappresentanti di lista o di gruppo di candidati, nonché in occasione di referendum, i rappresentanti dei partiti o gruppi politici e dei promotori del referendum, hanno diritto ad assentarsi dal lavoro per tutto il periodo corrispondente alla durata delle relative operazioni. 2. -I giorni di assenza dal lavoro compresi nei periodi di cui al comma 1, sono considerati, a tutti gli effetti, giorni di attività lavorativa».

D.P.R. n. 570/1960:

"Art. 23. - Sono esclusi dalle funzioni di Presidente di ufficio elettorale di sezione, di Scrutatore e di Segretario: a) coloro che, alla data delle elezioni, hanno superato il settantesimo anno di età; b) i dipendenti dei Ministeri dell'Interno, delle Poste e Telecomunicazioni e dei Trasporti; c) gli appartenenti a Forze armate in servizio; d) i medici provinciali, gli ufficiali sanitari ed i medici condotti; e) i Segretari comunali ed i dipendenti dei Comuni, addetti o comandati a prestare servizio presso gli Uffici elettorali comunali; f) i candidati alle elezioni per le quali si svolge la votazione".

«Art. 96 - Chiunque, appartenendo all'ufficio elettorale, con atti od omissioni contrari alla legge, rende impossibile il compimento delle operazioni elettorali, o cagiona la nullità della elezione, o ne altera il risultato, o si astiene dalla proclamazione dell'esito delle votazioni, è punito con la reclusione da tre a sette anni e con la multa da lire diecimila a ventimila.".